



Secondo l'avvocato generale Kokott, la garanzia del Belgio per le cooperative finanziarie ARCO viola il diritto dell'Unione

Il Belgio non avrebbe dovuto ricomprendere le cooperative finanziarie nel sistema di garanzia dei depositi

Juliane Kokott, avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'Unione europea, nelle sue conclusioni odierne, ritiene che il Belgio, includendo le cooperative finanziarie ARCO nel sistema belga di garanzia dei depositi, abbia violato il diritto dell'Unione. La Commissione europea ha correttamente considerato che in tale situazione – nei limiti in cui, su richiesta della Corte costituzionale belga, sarà oggetto di esame nel presente procedimento – si configuri un aiuto di Stato vietato.¹ Per contro, la direttiva UE relativa al sistema di garanzia dei depositi² non osta in via di principio a detta garanzia, ma, tantomeno, la impone.

Nel novembre 2011 lo Stato belga aveva garantito a circa 800.000 persone fisiche socie delle tre cooperative finanziarie ARCO, Arcopar, Arcofin e Arcoplus la stessa tutela accordata ai depositi di risparmio o a determinate assicurazioni sulla vita, vale a dire fino ad un importo pari a EUR 100 000 per investitore. Il gruppo ARCO, uno degli azionisti principali della banca franco-belga Dexia, è stato così protetto da un'incombente fuga di investitori privati dalle tre cooperative finanziarie. Al contempo, la ARCO è quindi stata in grado di contribuire alla ricapitalizzazione della Dexia. Quest'ultima si era trovata al centro di gravi turbolenze nell'ambito della crisi finanziaria mondiale esplosa nel 2008. Le tre cooperative finanziarie si trovano in liquidazione dalla fine del 2011.

Nel 2014, la Commissione ha classificato tale "Garanzia ARCO" come illegittima (in quanto non notificata in tempo utile) e quale aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno. Essa ha, pertanto, ingiunto al Belgio, di recuperare i vantaggi a essa connessi nonché di non effettuare alcun pagamento della garanzia. Le tre cooperative finanziarie e il Belgio hanno presentato ricorso contro tale decisione della Commissione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.³

Detti procedimenti sono tuttavia attualmente sospesi, fintantoché la Corte non risponda alle questioni della Corte costituzionale belga nel presente procedimento. Quest'ultima deve esaminare, su ricorso di investitori privati e istituzionali che non beneficiano della Garanzia ARCO, la costituzionalità della legge sulla Banca nazionale belga, nella parte in cui questa prevede siffatte garanzie per le quote di determinate cooperative finanziarie riconosciute. In via pregiudiziale, essa chiede alla Corte se il regime di garanzia sia oppure non sia conforme al diritto dell'Unione.

L'avvocato generale Kokott propone alla Corte di rispondere alla Corte costituzionale belga dichiarando che né la direttiva UE relativa al sistema di garanzia dei depositi né il principio generale della parità di trattamento sancito dal diritto dell'Unione obbligano gli Stati membri a

¹ Decisione 2014/686/UE della Commissione, del 3 luglio 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.33927 (12/C) (ex 11/NN) al quale il Belgio ha dato esecuzione – Regime di garanzia a tutela delle quote delle persone fisiche socie di cooperative finanziarie, notificata con il numero C(2014) 1021 (GU 2014, L 284, pag. 53).

² Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU 1994, L 135, pag. 5). Ai sensi di tale direttiva gli Stati membri sono obbligati a provvedere all'istituzione e al riconoscimento ufficiale di sistemi di garanzia dei depositi sul proprio territorio.

³ Cause del Tribunale, *Belgio/Commissione* (T-664/14) e *Arcofin e a./Commissione* (T-711/14).

includere le quote delle persone fisiche socie delle cooperative finanziarie autorizzate nel loro rispettivo sistema nazionale di garanzia dei depositi. Una quota in una cooperativa non è, infatti, a differenza di un conto bancario, un deposito, ma è simile a un'azione propria di una società di capitali. Tantomeno le cooperative finanziarie sono istituti di credito. La direttiva non ne vieta, però, l'inclusione nel sistema di garanzia, nei limiti in cui, così facendo, non venga indebolita la garanzia dei depositi o non vengano disattese ulteriori prescrizioni del diritto dell'Unione.

Secondo l'avvocato generale Kokott, la decisione della Commissione è valida, quantomeno nella parte in cui è soggetta ad esame della Corte.⁴ La Commissione non ha erroneamente applicato il concetto di aiuto di Stato, né la motivazione della sua decisione è insufficiente.

Peraltro, rileva l'avvocato generale che il Belgio ha violato sia l'obbligo di notifica preventiva dell'aiuto, sia il divieto di esecuzione dello stesso (divieto che s'impone fino alla pronuncia della Commissione) e ha, dunque, concesso un aiuto di Stato illegittimo. Il regime di garanzia è infatti stato notificato alla Commissione soltanto il 7 novembre 2011, giorno in cui le tre cooperative finanziarie ARCO sono state formalmente ammesse con regio decreto nel sistema belga di garanzia dei depositi. Il Belgio ha così violato il principio di controllo preventivo della Commissione.

Qualora la Corte, aderendo alla proposta dell'avvocato generale, dovesse confermare la validità della decisione della Commissione, nella parte in cui è soggetta ad esame nel presente procedimento, ciò non avrebbe peraltro **alcun effetto formale vincolante per il Tribunale** dell'Unione europea in nessuna delle due cause dinanzi al medesimo pendenti. **Ciononostante**, la sentenza della Corte di certo rappresenterebbe un **precedente** non trascurabile quanto all'esito di tali procedimenti. Il Tribunale resta, tuttavia, libero di annullare la decisione della Commissione sulla base di motivi che non sono oggetto della presente causa pregiudiziale.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

⁴ L'avvocato generale Kokott pone in evidenza che nel presente procedimento non è stato chiesto se il regime di garanzia sia effettivamente incompatibile con il mercato interno.